



TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dott. Flavio Cusani,
letti gli atti del proc. iscritto al R.G.NR. 1709/2017;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 12/6/2019 sul ricorso ex art.
702 bis c.p.c. avente ad oggetto: ripetizione dell'indebito in contratto
bancario, pendente

TRA

, rappresentato e difeso dall'avv. _____,
come da procura in atti;

RICORRENTE

E

BANCO DI NAPOLI S.P.A., rappresentato e difeso dall'avv.
_____ come da procura in atti;

RESISTENTE

Con ricorso depositato in data 7/4/2017 _____ agiva per la
ripetizione delle somme indebitamente contabilizzate e pagate sul conto
corrente bancario n. _____ aperto in data 21/7/1993 presso il Banco di
Napoli – filiale di _____, chiuso in data 17/8/2015. Deduceva che
nel rapporto di conto corrente affidato la banca aveva contabilizzato in
addebito voci non previste in contratto e/o in violazione di norme
inderogabili, segnatamente per interessi passivi al tasso ultralegale senza
valida pattuizione scritta, interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283
c.c. e comunque senza valida pattuizione per forma e contenuto,
commissione di massimo scoperto, giorni valute e spese, con superamento
del tasso soglia usurario. Chiedeva, pertanto, anche sulla base di una ctp,
di depurare il conto corrente dalle voci passive indebitamente
contabilizzate e accertare che alla data di chiusura del conto vi era un saldo
attivo in favore di esso ricorrente ammontante ad euro 53.870,64, con
condanna della banca al pagamento di detta somma o di altra maggiore o
minore, da accertare con una C.T.U. contabile da espletare.

Costitutosi in giudizio il Banco di Napoli chiedeva il rigetto della
domanda, perché infondata e non provata e comunque eccependo la
prescrizione per le rimesse solutorie..

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Questo giudice condivide e qui richiama integralmente l'operato della
ctu dott.ssa _____, riguardo alle soluzioni adottate in ordine



alle clausole contrattuali applicate in quanto validamente stipulate e quelle non applicate al conto corrente bancario in quanto mancanti o invalide (spese e giorni valuta), o previste in clausole contrattuali nulle per mancanza della forma e contenuto previsto dalla legge a pena di nullità (interessi ultralegali e anatocistici), o perché nulle per mancanza o indeterminatezza del criterio di calcolo (commissione di massimo scoperto), nonché riguardo alla mancata individuazione di rimesse solutorie e al non calcolo di interessi nei primi tre trimestri del 2015, in cui c'è stato un leggerissimo sfioramento dal tasso soglia usurario, penalmente irrilevante (interessi non dovuti per pochi euro).

Ciò posto, questo giudice fa proprie le argomentazioni in fatto e in diritto e le conclusioni del ctu illustrate nella relazione depositata in data 29/6/2018, anche in risposta ai rilievi di parte ricorrente e resistente, dalla quale risulta che, depurato il conto corrente dagli addebiti di somme non dovute, alla data di chiusura del 17/8/2015 presenta un credito a favore del ricorrente di euro 44.080,44 , somma al cui pagamento deve essere condannata la banca, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 (euro 1.215,00 fase studio, euro 775 fase introduttiva, euro 3.780,00 fase di trattazione, euro 2.025 fase conclusionale)

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 44.080,44 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
- 2) Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese ctu, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario

Così deciso in data 14/6/2019

Il Giudice
Dott. Flavio Cusani

